

## RESPONSABILITA' DELLE COSE IN CUSTODIA

### Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 26142 del 07 settembre 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Colpa del custode - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia, **la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode**, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02 Rv. 667668 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

### Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25766 del 04 settembre 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Manipolazione della cosa consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito - Incidenza causale esclusiva - Esclusione - Incidenza causale concorrente - Ammissibilità - Fattispecie. 152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

**In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato**, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) **non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo**, potendo al più integrarne una concausa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore per la morte del conduttore, causata da una fuga di gas determinata dall'ostruzione del condotto della canna fumaria da parte di elementi distaccatisi dalla muratura interna, riconoscendo efficacia eziologica assorbente al contegno dello stesso conduttore il quale, nel fare installare una stufa, non aveva curato di verificare che la stessa fosse dotata della "camera di raccolta" necessaria per evitare le suddette ostruzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 37059 del 2022 Rv. 666289 - 01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836 - 02

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 21675 del 20 luglio 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA  
Pericolosità della cosa - Condotta colposa del danneggiato - Interruzione del nesso causale tra cosa ed evento  
- Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

**In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento**, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836 - 02

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 20986 del 18 luglio 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento - Incertezza - Conseguenze - Fattispecie.

**In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.** (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente mantenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01, N. 11526 del 2017 Rv. 644282 - 01, N. 15447 del 2023 Rv. 668110 - 01, N. 27724 del 2018 Rv. 651374 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 15447 del 31 maggio 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Oggettiva pericolosità della cosa - Non conformità a regole di cautela specifiche - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alle circostanze concrete del sinistro - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della **valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa** in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre **avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223 Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02, N. 21212 del 2015 Rv. 637445 - 01, N. 17377 del 2007 Rv. 598481 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14798 del 26 maggio 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Presupposto - Effettivo potere di controllo della cosa - Bene sottoposto a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. - Configurabilità in capo al soggetto nominato custode - Sussistenza - Fattispecie.

**Presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.** è l'esistenza di un **effettivo potere di controllo** della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, di modo che, in caso di **sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.**, **tale responsabilità è configurabile unicamente in capo al soggetto nominato custode**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, per i danni conseguenti all'incendio di una discarica di rifiuti, aveva ravvisato la concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria del terreno sul quale la stessa insisteva, in luogo di quella esclusiva del conduttore, precedentemente nominato custode ai sensi dell'art. 321 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 38089 del 2021 Rv. 663300 - 02 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14228 del 23 maggio 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Incidenza causale concorrente o esclusiva - Presupposti - Imprevedibilità e inevitabilità - Esclusione - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di **responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale** (concorrente o esclusiva) **del comportamento del danneggiato** presuppone che lo stesso abbia **natura colposa**, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 37059 del 2022 Rv. 666289 - 01, N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 11519 del 03 maggio 2023**

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Custodia di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Affidamento a soggetto terzo - Verbale della Polizia Municipale - Sufficienza - Successiva stipula di contratto in forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di **custodia di veicoli sequestrati**, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un **contratto di deposito** produttivo di **effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta**, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 8, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12, DPR 28/12/1982 num. 495 art. 394, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17  
Massime precedenti Vedi: N. 9394 del 2015 Rv. 635179 - 01, N. 15515 del 2018 Rv. 649177 - 01  
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227 - 02, N. 23458 del 2015 Rv. 637296 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Presupposto - Relazione fattuale con il bene - Sufficienza - Sussistenza di un titolo giuridico - Necessità - Esclusione.

Nella fattispecie di cui **all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene**, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 38089 del 2021 Rv. 663300 - 01, N. 15096 del 2013 Rv. 626957 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Conseguenze - Diligenza del custode - Rilevanza ai fini della prova liberatoria - Esclusione.

**La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode**; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 03, N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Condotta del danneggiato o del terzo - Requisiti.

**La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva** - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del **nesso causale** tra la cosa in custodia e il danno,

non già su una presunzione di colpa del custode - e **può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito** (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, **oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo** (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 10983 del 26 aprile 2023**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario o del conduttore - Criterio di ripartizione - Fattispecie.

In tema di danni da cose in custodia, poiché la **responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo**, al **proprietario dell'immobile locato** sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, **mentre grava sul solo conduttore** la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "blackout" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 21788 del 2015 Rv. 637554 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022**

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e **non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima** (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01

### **Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 35429 dell'01 dicembre 2022**

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA  
Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Nozione - Imprevedibilità - Apprezzamento - Fattispecie.

**In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi** (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'Anas dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01